

Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

*il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare*

il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e con

il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 concernente la *definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;*

Visto il testo unico in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, come modificato, in particolare, dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazione dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

~~Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 concernente Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;~~

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico ministeriale 10 settembre 2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;

Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito decreto legislativo 102/2014) recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" e in particolare l'articolo 14, comma 5, che dispone l'approvazione di linee guida per semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili nonché per armonizzare le regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 concernente Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 con il quale sono state adottate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione **delle segnalazioni, comunicazioni e istanze della Comunicazione Inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera**, del 18 dicembre 2014, stipulato **Accordo**, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che:

- è necessario rimuovere gli ostacoli di tipo regolamentare e non che possono penalizzare lo sviluppo del mercato dei servizi energetici anche al fine di garantire che la domanda e l'offerta di servizi energetici sia coerente con gli obiettivi nazionali di risparmio energetico e le misure di miglioramento dell'efficienza energetica stabiliti a livello dell'Unione;
- attualmente l'assenza di linee guida che disciplinino le modalità operative e le procedure autorizzative relative all'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, è suscettibile di incidere sull'assetto del mercato dando luogo ad un'alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese;

- il sistema statale e quello regionale devono dotarsi, pertanto, di strumenti efficaci per la valorizzazione di tale politica ed il raggiungimento di detti obiettivi e che l'elevato livello di decentramento amministrativo non può costituire un vincolo alla semplificazione procedimentale e all'individuazione di procedure uniformi in tutto il territorio nazionale in grado di rimuovere e colmare le carenze del mercato che ostacolano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia;
- le presenti linee guida costituiscono uno strumento per l'agevolazione di un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del ...

DECRETA

Art. 1

Ambito di intervento e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il presente decreto definisce le modalità operative di riferimento nell'ambito delle procedure autorizzative relative all'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, nonché per l'armonizzazione delle regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni.

Art. 2

Linee Guida per la semplificazione

1. Sono approvate le linee guida per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure autorizzative per l'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, nonché per l'armonizzazione delle regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni, di cui all'Allegato 1.
2. Le Regioni e gli Enti locali destinatari delle funzioni amministrative e dei compiti disciplinati dal presente decreto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore, adeguano la propria normativa alle linee guida di cui all'Allegato 1.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, le disposizioni contenute nelle linee guida trovano diretta applicazione.
4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di tenere conto di quanto disposto dalle linee guida di cui al presente articolo, con accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sono aggiornati i moduli unificati e standardizzati per la presentazione **delle segnalazioni, comunicazioni e istanze della Comunicazione Inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CIA)**, adottati con l'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 18 dicembre 2014, ~~stipulato~~ ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Linee guida
per la semplificazione delle procedure autorizzative
per l'installazione di impianti per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili

Sommario

1	INTRODUZIONE.....	2
1.1	Finalità	2
1.2	Campo di applicazione.....	2
1.3	Definizioni.....	2
2	REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	3
2.1	Pompa di calore	3
2.2	Generatore di calore.....	4
2.3	Impianto solare termico	5
2.4	Generatore ibrido compatto	6
3	MODULISTICA	6
4	COSTI AMMINISTRATIVI.....	6
5	INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI	7
6	CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.....	7
6.1	Mutuo riconoscimento della qualifica di certificatore energetico	7

1 INTRODUZIONE

1.1 Finalità

Le presenti linee guida, redatte ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (nel seguito, D.Lgs. 102/2014), disciplinano le procedure autorizzative inerenti l'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e si applicano su tutto il territorio nazionale

In particolare, le presenti linee guida :

- stabiliscono le procedure autorizzative semplificate volte a facilitare l'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili;
- assicurano l'attuazione omogenea e coordinata sul territorio nazionale delle suddette procedure autorizzative;
- prevedono l'adeguamento dei modelli di comunicazione al fine di perseguire la semplificazione amministrativa;
- indicano i costi amministrativi di riferimento per l'espletamento delle procedure autorizzative;
- promuovono l'informatizzazione delle procedure autorizzative anche attraverso lo sviluppo di portali web accessibili al pubblico.

1.2 Campo di applicazione

Le linee guida si applicano ai casi di nuova installazione e/o sostituzione di impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, in funzione anche delle tipologie di lavori individuate dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015 concernente "Schema e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici".

In particolare, le presenti linee guida definiscono le procedure autorizzative degli interventi in edifici o unità immobiliari del settore residenziale adibiti a residenza e assimilabili o terziario secondo la classificazione prevista dall'articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412/93.

Di seguito, per brevità, al posto di "edificio o unità immobiliare" può essere indicato solamente "edificio" o "immobile".

1.3 Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida si applicano le definizioni di cui ai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato e integrato dal D.L. 6 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, di attuazione della direttiva

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;

- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 contenente le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 contenente il testo unico dell'edilizia aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164;
- **D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, contenente il regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;**
- **D.M. 10 settembre 2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;**
- D.M. 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
- D.M. 26 giugno 2015 recante adeguamento del D.M. 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- D.M. 26 giugno 2009 concernente Schema e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto energetiche e definizione delle prescrizione e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;
- Legge 99/2009 recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

2 REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI

Fatto salvo quanto disposto dal D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, **dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31**, il presente capitolo descrive il regime giuridico per le autorizzazioni, suddiviso per tipologia di impianto, fermo restando il rispetto della legislazione nazionale vigente.

2.1 Pompa di calore

Gli interventi di installazione di pompe di calore sono considerati attività di edilizia libera e sono eseguiti:

- a) senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo quando:
 - i. sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui all'Allegato A, punto 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;
 - ii. nei casi di sostituzione o di nuova installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, qualora gli interventi non comportino una ristrutturazione dell'impianto termico;
 - iii. nei casi di sostituzione o di nuova installazione di generatori a pompa di calore destinati alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua, in sostituzione di altro generatore di calore,

qualora gli interventi non comportino una ristrutturazione dell'impianto termico. Restano comunque escluse le pompe di calore geotermiche.

- b) previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori e unitamente alla descrizione sommaria dell'impianto da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, ma senza alcun titolo abilitativo:
- i. quando ascrivibili a interventi di manutenzione straordinaria di cui all'Allegato A, punto 28 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;
 - ii. nei casi di nuova installazione o in sostituzione di altro generatore di calore, destinati alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua, che comportino una ristrutturazione dell'impianto termico.

Ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici, resta ferma la disciplina autorizzatoria prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017. Per quanto riguarda la tutela disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi di cui alle voci i), ii), potranno essere ricondotti alle voci A 5 o B 7 di cui agli allegati "A" e "B" del DPR 31 del 2017, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 380 del 2001, per la comunicazione di cui alla lettera b) si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori (CIL) previsto dall'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 18 dicembre 2014 per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come aggiornato ai sensi dell'articolo 2, del decreto di approvazione delle presenti linee guida;

- c) previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del DPR 380 del 2001, nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). Per tale comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), comprensiva dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste, previsto dall'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 18 dicembre 2014 per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come aggiornato ai sensi dell'articolo 2, del decreto di approvazione delle presenti linee guida.

2.2 Generatore di calore

Gli interventi di installazione di generatori di calore volti a mantenere in efficienza impianti termici esistenti sono considerati attività di edilizia libera e possono essere eseguiti:

- a) senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo quando:
- i. sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria di cui all'Allegato A, punto 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;

- ii. nei casi di generatori a biomassa o a condensazione a gas installati in sostituzione o integrazione di altri generatori di calore, ove l'intervento non comporti una ristrutturazione dell'impianto termico.
- b) previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori e unitamente alla descrizione sommaria dell'impianto da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, ma senza alcun titolo abilitativo:
- i. quando ascrivibili a interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'Allegato A, punto 28 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, che non comportino ristrutturazione dell'impianto termico;
 - ii. nei casi di generatori a biomassa o a condensazione di nuova installazione che non comportino ristrutturazione dell'impianto termico.

Ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici, resta ferma la disciplina autorizzatoria prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017. Per quanto riguarda la tutela disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi di cui alle voci i), ii), potranno essere ricondotti alle voci A 5 o B 7 di cui agli allegati "A" e "B" del DPR 31 del 2017, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 380 del 2001, per tale comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori (CIL) previsto dall'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 18 dicembre 2014 **per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, stipulato** ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come aggiornato ai sensi dell'articolo 2, del decreto di approvazione delle presenti linee guida;

- c) previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del DPR 380 del 2001, nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). Per tale comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), **comprensiva dell'attestazione concernente l'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste**, previsto dall'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 18 dicembre 2014 **per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, stipulato** ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come aggiornato ai sensi dell'articolo 2, del decreto di approvazione delle presenti linee guida.

2.3 Impianto solare termico

Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività di edilizia libera e sono eseguiti, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale senza alcun titolo abilitativo quando ascrivibili, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, a interventi di manutenzione ordinaria ovvero nel caso in cui ricorrano **entrambe** le seguenti condizioni:

- a) l'impianto è aderente o integrato nei tetti degli edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento dei tetti stessi. Nel caso di tetti a falda, l'impianto è aderente o integrato nei tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. I componenti dell'impianto non modificano la sagoma degli edifici stessi;

b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 380 del 2001, per tale comunicazione si utilizza il modulo di Comunicazione Inizio Lavori (CIL) previsto dall'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 18 dicembre 2014 **per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze**, stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come aggiornato ai sensi dell'articolo 2, del decreto di approvazione delle presenti linee guida.

Ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici resta ferma la disciplina autorizzatoria prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017. Per quanto riguarda la tutela disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi di cui alle voci a) e b), potranno essere ricondotti alle voci A 6 o B 8 di cui agli allegati "A" e "B" del DPR 31 del 2017 alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.

2.4 Generatore ibrido compatto

Gli interventi di installazione di generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto devono rispettare le prescrizioni contenute nel paragrafo 2.2 relativo ai generatori di calore.

3 MODULISTICA

Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al Capitolo 2, le amministrazioni competenti si adeguano alle disposizioni e adottano i modelli per la comunicazione di inizio lavori di cui al Capitolo 2.

Hanno titolo a presentare le pratiche per la richiesta di autorizzazione sugli immobili oggetto degli interventi:

- a) i proprietari o nudi proprietari;
- b) i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione);
- c) i locatari o comodatari, con apposita delega di un soggetto di cui alla lettera a);
- d) i familiari conviventi del possessore o detentore di altri diritti reali o personali di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento, con apposita delega di un soggetto di cui alla lettera a).

Hanno titolo a presentare le pratiche oggetto delle presenti Linee Guida anche i soggetti privi di titolarità esclusiva dell'immobile oggetto dell'intervento.

4 COSTI AMMINISTRATIVI

Entro 180 giorni dalla pubblicazione delle presenti linee guida, i Comuni definiscono e pubblicano sul proprio sito internet i costi di rilascio delle pratiche autorizzative richiesti all'interno del proprio territorio per gli interventi di efficienza energetica di cui al Capitolo 2.

Tali costi non potranno comunque essere superiori a quelli indicati nella tabella I, intendendo per essi i costi relativi alla pratica riguardante esclusivamente gli interventi oggetto delle presenti Linee Guida nonché gli interventi ad essi strettamente e funzionalmente connessi.

In caso di mancata pubblicazione dei costi entro i termini prescritti, si intendono automaticamente in vigore i costi riportati nella tabella 1.

Tabella 1 – Costi massimi delle pratiche autorizzative.

Atto amministrativo	Costo massimo (€)
Comunicazione di inizio lavori (CIL)	10 €
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)	30 €
Paesaggistica standard e semplificata	
Autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata	50 €

5 INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI

Le regioni rendono disponibili sistemi informativi sui propri siti web, in grado di fornire ai cittadini informazioni sui regimi autorizzativi a livello locale ai fini della realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al Capitolo 2.

In particolare, i suddetti sistemi dovranno favorire l'accesso alle informazioni su vincoli all'installazione di impianti di efficienza energetica derivanti dalla pianificazione urbanistica territoriale, **paesaggistica**, favorendo così l'ottemperanza alle normative, ai regolamenti e ai vincoli vigenti.

A tal fine, i sistemi dovranno prevedere modalità di visualizzazione e consultazione grafica semplificate per dare modo ai cittadini di individuare in tempo reale il corretto regime autorizzativo/amministrativo alla luce delle procedure edilizie e dei vincoli vigenti, ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per l'installazione di tecnologie di efficienza energetica.

I Comuni promuovono la disponibilità di sistemi informativi, anche aggregati a livello provinciale o regionale, in grado di consentire la gestione online delle pratiche inerenti la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al Capitolo 2.

In particolare, i suddetti sistemi dovrebbero consentire:

- a) la presentazione delle pratiche autorizzative e atti di assenso eventualmente necessari ai fini dell'installazione delle tecnologie di efficienza energetica;
- b) il pagamento dei costi ovvero dei diritti di segreteria associati alle pratiche autorizzative richieste.

6 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

6.1 Mutuo riconoscimento della qualifica di certificatore energetico

I tecnici abilitati ai sensi dell'articolo 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013, sono riconosciuti come soggetti certificatori, su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, al fine di favorire l'omogeneità di applicazione, sul territorio nazionale, della disciplina concernente la certificazione energetica degli edifici, le Regioni e le Province Autonome, a decorrere

dall'entrata in vigore delle presenti linee guida, considerano validi gli APE prodotti da tecnici abilitati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013.

Relazione illustrativa

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102.

1. Premessa

La Strategia energetica nazionale (SEN), approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, riconosce l'efficienza energetica come principale priorità d'azione e attribuisce all'edilizia un notevole potenziale di efficientamento.

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE, individua disposizioni volte a garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica finalizzato a dare piena attuazione agli impegni assunti a livello comunitario in termini di miglioramento dell'efficienza energetica e di riduzione dei consumi del patrimonio edilizio nazionale, favorendo la riqualificazione energetica degli immobili.

A tal proposito il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito decreto legislativo 102/2014) recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" e in particolare l'articolo 14, comma 5, dispone l'approvazione di linee guida per semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili nonché per armonizzare le regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni.

Si ritiene infatti di primaria importanza, per il raggiungimento degli obiettivi suddetti, la rimozione degli ostacoli di tipo regolamentare e non, che possono penalizzare lo sviluppo del mercato dei servizi energetici. E' inoltre necessario garantire che la domanda e l'offerta di servizi energetici sia coerente con gli obiettivi nazionali di risparmio energetico e le misure di miglioramento dell'efficienza energetica stabiliti a livello dell'Unione.

Attualmente, l'assenza di linee guida che disciplinino le modalità operative e le procedure autorizzative relative all'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, è suscettibile di incidere sull'assetto del mercato dando luogo ad un'alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese.

Il sistema statale e quello regionale devono dotarsi, pertanto, di strumenti efficaci per la valorizzazione di tale politica ed il raggiungimento di detti obiettivi e che l'elevato livello di

decentramento amministrativo non può costituire un vincolo alla semplificazione procedimentale e all'individuazione di procedure uniformi in tutto il territorio nazionale in grado di rimuovere e colmare le carenze del mercato che ostacolano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.

Le linee guida oggetto del decreto in discussione costituiscono uno strumento per l'agevolazione di un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

2. Contenuti dello schema di decreto

L'articolo 1 stabilisce i contenuti, l'ambito di intervento e le finalità del decreto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

L'articolo 2 dispone l'approvazione delle linee guida per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure autorizzative per l'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, nonché per l'armonizzazione delle regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni, allegate al decreto stesso. L'articolo prevede, inoltre, che le amministrazioni interessate all'applicazione del presente decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore, adeguano la propria normativa alle linee guida. Decorso infruttuosamente tale termine, le disposizioni contenute nelle linee guida trovano diretta applicazione.

L'articolo dispone che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, al fine di tenere conto di quanto disposto dalle linee guida di cui al decreto in oggetto, sono aggiornati i moduli unificati e standardizzati per la presentazione ~~della Comunicazione Inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)~~ **per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze**, adottati con l'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 18 dicembre 2014, ~~stipulato~~ **Accordo**, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 3 concerne le disposizioni finali e l'entrata in vigore del decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante.

L'allegato 1 concerne le linee guida per la semplificazione delle procedure autorizzative per l'installazione di impianti per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

In particolare le linee guida dispongono i regimi giuridici per le autorizzazioni all'esecuzione di interventi, nel settore residenziale e terziario, riguardanti le pompe di calore, i generatori di calore, gli impianti solari termici e i generatori ibridi compatti.

Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti suddetti, è indicato l'adeguamento dei moduli unificati e standardizzati a livello nazionale per la presentazione della Comunicazione Inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA).

Le linee guida inoltre richiamano le disposizioni riguardanti individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Inoltre, le linee guida indicano i costi massimi che gli Enti locali possono applicare per le procedure autorizzative degli interventi previsti e danno indicazioni sulla possibilità di adottare un sistema informativo in grado di consentire la gestione online delle pratiche inerenti la realizzazione e l'esercizio degli impianti.

Infine le linee guida dispongono il mutuo riconoscimento della qualifica di certificatore energetico su tutto il territorio nazionale, provvedendo a favorire l'omogeneità di applicazione, sul territorio nazionale, della disciplina concernente la certificazione energetica degli edifici e ad eliminare situazioni di possibile alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese nonché di eccessivi e ingiustificati oneri in carico ai professionisti.